

12 maggio 1950

Ill. Signor HEINZ KRASCHUTZKI
Hohenzollernstrasse 27 a
BERLIN-WANNSEE (Germania)

Gentile Signore,

mi scuserà se non rispondo nella Sua lingua, né in spagnolo. Spero che ugualmente mi intenderà. Miss Grace Beaton mi aveva già scritto di Lei e sono ora lieto di fare la Sua conoscenza. Le accludo qui una lettera d'invito, sperando che il testo sia adatto. Qualora non serva allo scopo, mi dica come debbo rifarla.

Temo non sarà possibile visitare gli istituti carcerari italiani, perché la nostra legge - che è ancora quella fascista - inibisce l'accesso alle carceri ai soli visitatori autorizzati dalla Direzione Generale degli Istituti di prevenzione e di pena che dipende dal Ministero della Giustizia. Quindi occorrerebbe che Lei preparasse una richiesta scritta in tedesco ed in italiano nella sua qualità di esperto, e di funzionario del Carcere per i Minorenni di Berlino. Mi mandi tale richiesta firmata ed io la inoltrerò subito a Roma, accompagnata da una mia lettera, a meno che Lei preferisca scrivere direttamente da Berlino. Io stesso, come ex-detenuto politico, sono uno studioso di problemi penitenziari e avrò molto piacere di conversare con Lei su questo tema, intorno al quale ho pubblicato articoli ed inchieste giornalistiche.

A parte Le spedirò una collezione del mio giornale L'INCONTRO. Le sarò grato se Ella potrà eventualmente spedirmi qualche francobollo per una collezione filatelica.

La prego di gradire i miei augurali saluti in attesa di conoscerLa presto di persona. Suo dev.

(1) MUNICIPIO della CITTÀ di

(2) T O R I N O

Visti gli articoli 7, 12 e 13 della legge 30 giugno 1908 N. 335.

Si certifica che in data Novembre 1922 è stato notificato a questa Amministrazione, a senso di legge, l'atto di Cessione col quale l'Impiegato Signor MANZONI Vittorio ha ceduto alla Spett. SOCIETA' ANONIMA CESSIONI DI TORINO N. trentatre rate mensili di L.99,30 (novantanove 30/100) ciascuna, del suo stipendio netto mensile che percepisce in qualità di pompieri

Che avendo riconosciuto regolare il suddetto atto, si è disposto perché a partire dal 1° Dicembre 1922 siano trattenute le quote mensili cedute, con l'atto di Cessione in parola, dando ordine al Tesoriere di trasmetterle mensilmente, a mezzo di Vaglia, direttamente alla SOCIETA' ANONIMA CESSIONI DI TORINO.

In fede.

(2) Torino (3) li 29 Novembre 19 22



(4) Il Sindaco
(5) E. Giay

- (1) Amministrazione.
- (2) Sede dell'Amministrazione.
- (3) Data.
- (4) Qualità del dichiarante.
- (5) Firma del dichiarante.
- (6) Bollo d'Amministrazione.

Esente da bollo.

13 maggio 1950

Ill. Signor HEINZ KRASCHUTZKI
Hohenzollernstrasse 27 a
BERLIN-WANNSEE (Germania)

Nella seconda quindicina del prossimo mese di luglio avrà luogo a Torino un convegno internazionale di studi sul problema carcerario, organizzato dal mio giornale in rapporto all'attività della Commissione Ministeriale italiana per la riforma carceraria.

Poiché ci risulta che Ella é un esperto di questioni penitenziarie e direttore educativo del Carcere minorile di Berlino, desideriamo invitarLa a partecipare ai lavori del Convegno anche in rappresentanza della Germania democratica.

Durante il Convegno si effettuerà anche la visita ad alcuni istituti penitenziari. Spero che non vi siano difficoltà burocratiche per il Suo viaggio in Italia e che Ella possa assicurarmi al più presto il Suo intervento.

In attesa di una Sua graditissima conferma, La prego di accettare i miei distinti saluti ed auguri.

Il Direttore

Nessun pagamento è richiesto all'atto della domanda.

ART. 8° — I debitori dovranno versare regolarmente a scadenza le loro quote alla sede del BANCO, durante le ore d'apertura dell'Ufficio Cassa. Il BANCO non è tenuto a dare alcun preavviso della scadenza.

In caso di mancato pagamento alla scadenza di una qualsiasi quota, scadranno di diritto anche le successive, ed il BANCO potrà senz'altro esigere il pagamento dell'intero suo avere.

ART. 9° — L'importo delle sovvenzioni sarà dal BANCO DI CREDITO MODERNO rimesso mediante *buoni* del valore di L. 5,00 ciascuno, spendibili come denaro contante presso quei negozianti che sono, preventivamente alla sovvenzione, indicati dal BANCO.

I *buoni* sono spendibili per intero e quindi le frazioni di L. 5.00 dovranno essere sborsate in contanti.

ART. 10° — I portatori dei *buoni* non potranno presentare ai negozianti alcuna tessera speciale per ottenere riduzioni di prezzo.

I *buoni* non potranno essere adoperati per regolamento di conti.

ART. 11° — I *buoni* non potranno mai dai clienti essere convertiti in denaro presso chiechessia, nè potranno richiederne il rimborso al BANCO. In caso di smarrimento i *buoni* non saranno rinnovati.

ART. 12° — Il BANCO DI CREDITO MODERNO, a richiesta dei portatori dei *buoni*, col solo rimborso delle spese occorrenti, li coadiuverà nei reclami che i medesimi potessero proporre contro i fornitori.

ART. 13° — E' obbligo di ogni debitore e di ogni avallante di comunicare immediatamente al BANCO DI CREDITO MODERNO qualsiasi variazione al proprio indirizzo.

ART. 14° — Per qualsiasi variazione all'elenco dei negozianti sia essa dipendente o indipendente dal BANCO questo declina ogni responsabilità.

ART. 15° — Durante il corso delle sovvenzioni potrà sempre il BANCO sospendere la rinnovazione del fido, o richiedere la sostituzione degli avallanti, senza dover dare spiegazioni di sorta agli interessati.

Trascorsi otto mesi dall'apertura del fido la operazione s'intende chiusa. Ogni richiesta di rinnovazione sarà considerata come una nuova domanda e sarà soggetta alle norme ed alle spese indicate nel presente regolamento.

Il richiedente, prima della firma dovrà scrivere di suo pugno queste parole: « Dichiaro di avere letto integralmente il suesposto regolamento e di accettarlo senza obiezioni di sorta ».

Dichiaro di avere letto integralmente il suesposto regolamento e di accettarlo senza obiezioni di sorta

(firma)

Luigi Maria De Santis